CHIAPPORI – BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI
Dott. UMBERTO CARRARA

Circolare mensile per l'impresa

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Aprile 2025

Rif.: 06

Polizza per rischi catastrofali – Proroga per le PMI *pag. 2*

VIA PALESTRO 15/9 - 16122 GENOVA - TEL. 010. 81 09 90 - 010. 839 90 96
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 03339810107
E-mail : amministrazione@chiappori-benzi.it

Polizza per rischi catastrofali – La proroga per le PMI

Gent.mi Clienti,
Il Consiglio dei Ministri, ha approvato un decreto-legge che differisce, ***per le micro, piccole e medie imprese***, l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

La legge di bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia e stabili organizzazioni in Italia di imprese estere, iscritte nel **Registro delle imprese** ai sensi dell'art.2188 del Codice Civile, di sottoscrivere una **copertura assicurativa per i beni** indicati **nell'art. 2424, co. 1, sezione dell'Attivo, voce B-II, n. 1), 2) e 3) del Codice Civile** e quindi:

- **i terreni, i fabbricati**, **gli impianti, i macchinari**, **le attrezzature industriali e le attrezzature commerciali**

per i danni causati da eventi catastrofali avvenuti in Italia.

Sono esclusi gli immobili gravati da abuso fin dall'origine (costruzione in carenza delle autorizzazioni) o sorto successivamente alla data di costruzione.

Come chiarito dall'art. 1 bis legge 189/2024 pubblicata a dicembre 2024, in caso di beni - sia fabbricati che impianti e attrezzature – concessi in locazione, in leasing e noleggio l'affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.

L'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese verrà valutato al momento dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

LA PROROGA DEL TERMINE DI STIPULA

Con il DL n. 39/2025, (in G.U. 31/03/2025, n. 75) recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali", il legislatore ha concesso una proroga all'obbligo di stipula della polizza assicurativa differenziando le scadenze in ragione della dimensione dell'impresa;

in particolare l'obbligo di stipula scade:

- **al 31/12/2025**: per le **Piccole imprese** e le **Micro imprese**
- **al 1/10/2025** per le **Medie imprese**

come definite alla Dir. (UE) n. 2023/2775.

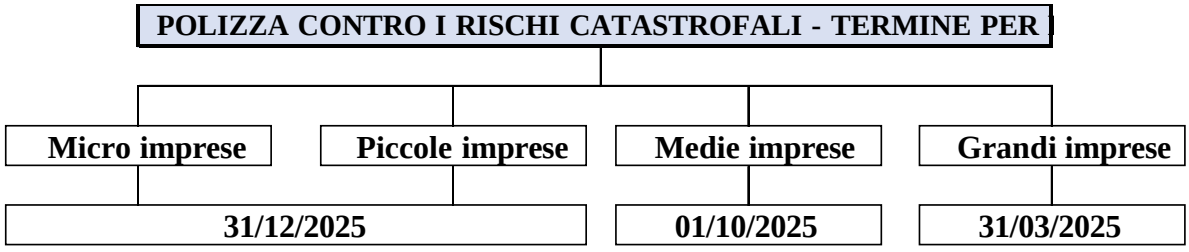
GRANDI IMPRESE: per le grandi imprese il termine rimane fissato al 31/03/2025 tuttavia è stato previsto un periodo di moratoria da sanzioni, nel senso che:

- per un periodo di 90 giorni (cioè fino al 29/06/2025) non troverà applicazione la disposizione del comma 102 della L. 213/2023, ai sensi della quale le imprese prive di copertura assicurativa non possono accedere a contributi/sovvenzioni o agevolazioni pubbliche.

Dimensione delle imprese ai sensi della Dir. (UE) n. 2023/2775:

	1° requisito	2° requisito		
	Numero medio dei dipendenti occupati	Ricavi netti (di vendite/prestazioni)	o	Totale Stato patrimoniale
DEFINIZIONE	ULA	Voce A.1 Bil. UE	Voci A+B+C+D Bil. Ue	
Micro Imprese	< 10	≤ 900.000	o	≤ 450.000
Piccole Imprese	< 50	≤ 10.000.000	o	≤ 5.000.000
Medie Imprese	< 250	≤ 50.000.000	o	≤ 25.000.000
Grandi Imprese	Eccedono i limiti per essere "Media impresa"			

In merito alla determinazione dei 3 parametri, si può fare utile riferimento a quanto applicato per la determinazione della dimensione delle imprese per fattispecie analoghe



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI